

TRIBUNALE DI BARI

SEZIONE LAVORO

Ricorso con contestuale domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. e con richiesta di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c. ai controinteressati mediante pubblicazione sul sito MIUR.

Per la prof.ssa **DARESTA DOMENICA** (DRSDNC67S51E038X), nata a Gioia del Colle (BA) l'11/11/1967 e residente in Sammichele di Bari (BA) alla via Principessa Maria n. 13, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Santo Barile (BRLGPP68D30A662B) giuseppesantobarile@pec.giuffre.it e Gemma Viti (VTIGMM66D42A662R), viti.gemma@avvocatibari.legalmail.it giusta mandato a margine del presente atto, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Bari alla via Cairolì, 57.

- ricorrente –

Contro

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca. Ufficio Scolastico regionale per la Puglia (C.F. 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con sede in Bari alla via Melo da Bari, 97 ,

- resistente -

nonché

eventualmente, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di Istituto del personale docente ed educativo di terza fascia, dell'USR Puglia AT Bari, la cui ricorrente risulta inserita, valide per gli anni 2017/2020, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso;

Nonchè contro la dott.ssa **Maria Rosaria Annoscia**, in qualità di Dirigente Scolastica dell'Istituto Statale Don Milani con sede in Acquaviva delle Fonti (ba) via Roma 193 CF 82003310727 C.M.BAP M05000B

premessò in fatto

- 1) La prof.ssa Daresta Domenica, in data 30 luglio 2011, presentava, al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico "A. Volta" di Torino (80091160012/TOP5020006), quale scuola capofila, domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di Istituto del Personale Docente ed educativo di III fascia per il triennio 2011-2014 ai sensi e per gli effetti del DM 62/2011 compilando correttamente i modelli a2 e B;
- 2) A seguito di detta domanda, il Miur inseriva nel terminale punteggio di 98 sulla classe a 048, 98 a047, e 99 a042.

Punteggio che ricordiamo è inserito non dal personale DOCENTE bensì attribuito direttamente dalle scuole sulla base delle tabelle del DM 62/11 nel database ufficiale del MIUR, e solo visibile dalla medesima ricorrente su IstanzeOnline, ed in base al quale, le 20 scuole scelte durante la fase di inserimento/aggiornamento nelle graduatorie di terza fascia, avrebbero potuto convocare. In tale periodo la ricorrente non è mai stata chiamata a sottoscrivere contratto di lavoro.

- 3) Sta di fatto che allo scadere del suddetto triennio, come per legge, la ricorrente ripresentava ex dm 353/2014 nuova domanda d’inserimento in prosecuzione da modello prestampato dal sistema per le graduatorie di circolo e d’Istituto del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017 per le classi di informatica (a042) e di matematica (a047) nella quale era confluita la precedente (a048) matematica applicata opzionando, come scuola capofila, l’I.S. “Don Lorenzo Milani di Acquaviva delle Fonti di Bari (82003310727/APM05000B), **SENZA INDICAZIONE DI MODIFICA DEL PUNTEGGIO**” non avendo conseguito nessun nuovo titolo valutabile; Il modello veniva compilato dalla ricorrente solo mediante apposizione di segno di croce nella parte in cui si indicava non esservi alcun provvedimento di variazione.
- 4) Il modello compilato porta la espressa dicitura “ la sezione sottostante deve essere compilata nei soli casi in cui l’aspirante utilizzi il presente modello in quanto richiedente esclusivamente la conferma o l’aggiornamento di graduatorie in cui era già presente.
- 5) per effetto di tanto, il 30/12/2016, la prof.ssa Daresta su convocazione, sottoscriveva contratto di collaborazione coordinata e continuativa con l’I.I.S.S. “Consoli-Pinto” di Castellana Grotte (BA) – C.F. 93469300722 – BAISO69002 - per 350 ore lavorative suddivise nell’arco temporale 30/12/2016 - 30/06/2017 per la classe di matematica (A047), maturando così 12 punti per il servizio svolto nella classe e 6 punti per il servizio svolto in altra classe (All. 2);

- 6) Scaduta la graduatoria, e ripubblicata con Dm 374/2017 la possibilità di rinnovo, la ricorrente compilava i modelli ivi prescritti, (a2 e allegato b), chiedendo di aggiornare il punteggio risultante dal sistema miur con l'aggiunta del periodo di lavoro prestato. (all 1)
- 7) La scuola capofila, pubblicava il nuovo punteggio come segue:
- classe di matematica A026 (confluita dalla A047): 98 (punteggio precedente graduatoria IstanzeOnLine) sommato con 12 (punteggio spettante per il servizio svolto nella classe di concorso) per un totale di 110 punti;
 - classe di informatica A041 (confluita dalla precedente a042): 99 (punteggio precedente graduatoria IstanzeOnLine) sommato con 6 (punteggio spettante dal servizio svolto, pari al 50% del punteggio del servizio totale, (poiché classe di concorso differente da quella del servizio) per un totale di 105 punti (vedi allegati);
- 8) In vigenza della graduatoria, a partire da 23 ottobre 2017 la prof.ssa Daresta prestava servizio, pressoché continuativamente, alle dipendenze del MIUR sottoscrivendo contratti di lavoro a tempo determinato il 23/10/2017, il 01/01/2018, il 01/3/2018, il 13/06/2018, il 28/08/2018 ed il 30/08/2018, come può desumersi dall'elenco rapporti di lavoro estratto dal sistema MIUR versato in atti (all.4);
- 9) Nessuna scuola provvedeva alla rettifica del punteggio come previsto nei decreti ministeriali rispettivamente elencati in narrativa.

- 10) Da ultimo, con provvedimento del 3 ottobre 2018 n. prot. 8852 emesso dalla prof.ssa Borrelli Angela nella sua qualità di Dirigente Scolastico dell'Istituto "Ilaria Alpi – E. Montale" (93469290725/BAIS068006), la prof.ssa Daresta veniva individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro in quanto inserita nella graduatoria di Istituto degli aspiranti a supplenza in qualità di docente di scuola secondaria di II grado per la classe di concorso – Scienze e tecnologie Informatiche (A041), per 15 ore settimanali di lezione, con completamento per 3 ore presso l'IISS "ITIS L. Da Vinci – Liceo E. Majorana (BAIS02800Q)" (all.5);
- 11) La suddetta proposta di assunzione, riportava la posizione n. 2 in graduatoria con punteggio di 105;
- 12) In pari data, ma con atto prot. n. 8864, le medesime parti sottoscrivevano contratto individuale di lavoro a tempo determinato con il quale si conveniva altresì, l'aggiunta di 1 ora di lezione presso la scuola "Ilaria Alpi – E. Montale (BAIS068006)" (all.6).
- 13) Pertanto, la ricorrente prendeva regolarmente servizio negli Istituti indicati svolgendo professionalmente il proprio dovere di insegnante, percependo la relativa busta paga per i mesi di ottobre e novembre 2018, pari rispettivamente ad € 1.503,26 e 1.619,98 (al netto delle ritenute Irpef), (all.7);
- 14) sta di fatto che, improvvisamente e senza alcun preavviso di sorta né termine a difesa, la Daresta riceveva alle ore 11,31 mail alla quale veniva

allegata nota prot.8384/U datata 8 novembre 2018 h.8.34, con la quale la dott.ssa Annoscia, nella sua qualità di D.S. dell'I.S.S. don L. Milani", decretava la rettifica dei dati e del punteggio. Attribuendo apoditticamente e senza alcun motivo logico giuridico alla prof.ssa Daresta 29 punti nella graduatoria a041 e 35 nella graduatoria a026 (all.8);

15) Successivamente, quasi in contemporanea, con nota prot. 9954/C27 (senza ora), la prof.ssa Angela Borrelli, nella qualità di Dirigente Scolastico dell'IISS Alpi-Montale ((BAIS068006), comunicava alla prof.ssa Daresta, a mezzo mail ordinaria (spedita l'8/11/2018 alle ore 11.31), la risoluzione con effetto immediato, e comunque dal 9/11/2018, dei contratti summenzionati sottoscritti in data 3/10/2018, **sulla scorta del decreto di rettifica punteggio del Dirigente Scolastico dell'Istituto Don Milani di Acquaviva delle Fonti suddetto** (all.9);

16) Contemporaneamente ed improvvisamente, la prof.ssa Daresta veniva così a conoscenza dei provvedimenti emessi nei suoi confronti senza nemmeno poter conoscere i rimedi esperibili;

17) per tale ragione, con istanza in autotutela, inoltrata a mezzo lettera raccomandata a/r in data 6/12/2018 (all.10), la ricorrente inoltrava reclamo, chiedendo al Dirigente Scolastico dell'Istituto Statale "don Lorenzo Milani" di Acquaviva delle Fonti, *"l'annullamento in autotutela dei decreti e per l'effetto, il ripristino del punteggio in graduatoria come era precedentemente al provvedimento impugnato e la comunicazione*

alle scuole di cui alla domanda Mod A2 triennio 2017/2020 al fine del ripristino dello stato di diritto con espressa riserva di risarcimento dei danni cagionati e cagionandi per l'illegittimo comportamento nei confronti di tutti coloro che singolarmente o in concorso abbiano agito contra legem.”;

- 18) In data 1 febbraio 2019, però, la prof.ssa Daresta riceveva, a mezzo lettera raccomandata, una laconica risposta al predetto reclamo che confermava sostanzialmente la rettifica del punteggio per cui è causa (all.11), anch'essa priva delle benché minima motivazione dell'iter logico-giuridico seguito nel calcolo in questione;
- 19) Nelle more, non avendo la scuola capofila modificato la posizione della banca dati miur, la ricorrente ha continuato a ricevere numerose convocazioni ai fini della stipula di contratti di lavoro a tempo determinato dai numerosi istituti Scolastici come individuati nella domanda di inserimento *de quo*, ma, suo malgrado ha dovuto rifiutarle in attesa della definizione della querelle in corso (all 12);
- 20) Successivamente, in spregio a qualsiasi normativa in essere, la prof.ssa Daresta, con comunicazione prot. 1481 del 19/2/2019 pervenuta in pari data, riceveva dal Dirigente Scolastico prof.ssa Angela Borrelli dell'ISS Alpi-Montale, richiesta di “*rifusione titolo di pagamento relativo al mese di novembre 2018*”, alla quale veniva allegata intimazione di pagamento per € 1.619,53 da parte del MEF – Ragioneria Territoriale dello Stato – Bari (datata 14/2/2019), indirizzata alla Banca di Credito Cooperativo di

Alberobello sede di Sammichele di Bari (Banca di riferimento della ricorrente per gli accrediti dei cedolini) e per sola conoscenza, alla ricorrente, ma indirizzandola presso il Liceo presso il quale aveva cessato servizio, con l'avvertimento che *“Le somme a titolo di stipendio relative al periodo 1/11/2018-8/11/2018 saranno liquidate allorquando perverrà alla scrivente la refusione dello stipendio richiesto.”* (all.13).

- 21) Tale illegittima intimazione, perveniva **nonostante nel decreto di revoca dell'incarico**, a tergo della comunicazione dell'8 novembre 2018, **fosse stato scritto; “Alla prof.ssa Daresta Domenica è riconosciuto i trattamento economico ma non giudico delle prestazioni effettuate; pertanto il servizio prestato presso questo istituto dal 3.10.2018 all'8.11.2018 è da considerarsi prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio”.**

E' evidente che così non è stato.

- 22) L'illegittimo, illecito quanto incomprensibile comportamento riservato nei confronti della Daresta, inoltre, avrà ulteriori ripercussioni negative in termini di perdita di chance nella misura in cui, come da allegata “Intesa tra il Governo e le organizzazioni sindacali del comparto Istruzione e ricerca” siglata in Roma il 24 aprile 2019, in base alla quale “il Governo individuerà le più adeguate e semplificate modalità per agevolare l'immissione in ruolo del personale docente che abbia una pregressa esperienza di servizio pari ad almeno 36 mesi..” la medesima sarà

sicuramente esclusa da tale immissione a causa dell'arbitraria ed erronea valutazione del punteggio per cui è causa e, conseguentemente, del servizio che la stessa avrebbe potenzialmente reso anche in quest'anno scolastico, maturando la terza annualità (all.14).

Tanto premesso, è interesse della prof.ssa Daresta Domenica agire in giudizio al fine di richiedere **il riconoscimento, ai fini dell'inserimento delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo 2017/2020 delle 20 istituzioni scolastiche indicate nel Mod.B., del punteggio di 110 per la classe di matematica e 105 per la classe di informatica, così come risultante dalla gestione della banca dati MIUR alla data di stipula del contratto prot 8852** con conseguente rettifica delle predette graduatorie del personale docente educativo nelle predette classi, previa eventuale disapplicazione

- Della nota prot. n. 8384/U, con cui l'Istituto statale "don Lorenzo Milani" provvedeva a rettificare i punteggi "erroneamente attribuiti nelle graduatorie del triennio 2017/2020 a tutt'oggi in essere" e di tutti gli atti a questa conseguenti e successivi
- della nota prot n. 9954 /c27 a firma prof.ssa A Borrelli dirigente IISS ALPI MONTALE Rutigliano con cui è stato "revocato in autotutela il provvedimento di individuazione e di risoluzione del conseguente contratto di lavoro Daresta Domenica"
- Ottenere la rettifica delle graduatorie, ripristinando quella precedente all'illegittimo decreto 8384/U;

Per i seguenti

MOTIVI

a) Sulla giurisdizione dell'A.G.O.

Preliminarmente sembrano opportune alcune breve considerazioni sulla giurisdizione del Giudice del Lavoro a decidere la presente controversia.

Sul punto deve, infatti, evidenziarsi che la giurisprudenza risulti oramai granitica nell'affermare che in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato (Cass. Sez. Unite, 16756/2014). Di qui la giurisdizione del Tribunale in funzione di Giudice Unico del lavoro (cass SU 21198/17).

a) Sull'illegittimità del decreto di rettifica del punteggio per violazione del principio di tempestività della verifica della domanda di inserimento e affidamento di corretta gestione della PA(art. 7, comma 5, DM 62/2011 e successivi).

L'art. 7 del D.M. 52/2011 al punto 4 (all.3) prevede in capo ai dirigenti scolastici l'obbligo di procedere, all'atto del primo

rapporto di lavoro, ai controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati, relativamente ai titoli utili per l'accesso e a quelli valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie del personale docente, avente validità nel triennio 2011/2014 (vedi allegato DM dm 62/2011) il successivo dm 353/14 per il triennio 2014/17 e il conseguente dm 374/2017 per il triennio 2017/20.

Inoltre, lo stesso articolo riportato in tutti i successivi decreti, precisa che, nella fase di costituzione delle graduatorie, è fatto esclusivo riferimento ai dati riportati dal candidato nel modulo di domanda, sia per quanto riguarda l'inclusione dell'aspirante nelle singole graduatorie richieste, sia per il calcolo del punteggio da assegnare in base ai valori indicati in tabella di valutazione e in caso di accorpamento di graduatorie dovrà essere assegnato il punteggio più favorevole.

Una volta costituite le graduatorie, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 7 devono essere effettuati i controlli sulle dichiarazioni dei candidati, con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000.

La normativa dispone espressamente che tali verifiche debbano essere tempestivamente attivate in occasione del primo rapporto di lavoro da parte del dirigente scolastico che conferisce la supplenza, e devono riguardare il complesso delle situazioni

dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è incluso (si veda MIUR n. 1463 del 5.2.2015).

In caso di mancata convalida dei dati, il dirigente dell'Istituzione scolastica deve assumere le conseguenti determinazioni, ovvero precedere alla rideterminazione dei punteggi, dandone comunicazione al candidato e contestualmente alle istituzioni scolastiche dallo stesso indicate nel Mod B.

Se invece la convalida è positiva, il dirigente scolastico che gestisce il **primo rapporto di lavoro** deve comunicare alle altre scuole interessate l'avvenuta verifica e convalida dei dati.

Nel caso di specie, la verifica del punteggio assegnato alla prof.ssa Daresta è stata effettuata dal Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico A. Volta (TOP5020006), ovvero dal Dirigente Scolastico dell'Istituto dove è stato prestato il primo servizio.

Ben sette anni prima del decreto impugnato.

In tutti i contratti successivi al primo e sino al decreto impugnato, nessun Dirigente Scolastico, in ben 7 anni, ha riscontrato difformità di punteggio. In effetti la ricorrente nelle domande successive alla prima ha solo inviato i moduli precompilati dal miur.

Nel presente caso si è verificato un comportamento gravemente colposo (se non doloso) del Ministero (*rectius* l'Istituzione

scolastica capofila) allorquando ha posto in essere una serie ripetuta di comportamenti illegittimi per violazione dei principi di imparzialità, correttezza, buona amministrazione e buona fede conclusi con l'illegittimo licenziamento.

Il termine “tempestivamente” indicato dalla normativa citata non fornisce una scadenza temporale definita, ma, in caso di procedimenti amministrativi tra Pubblica amministrazione ed il cittadino, la legge che norma la tempistica, e quindi la durata di questi procedimenti, è la legge 69/2009. Quindi i controlli andrebbero effettuati entro i canonici 30 giorni dalla data di prima assunzione in servizio. A questo si aggiunga che ESPRESSAMENTE l'art 7 punto 4 del dm 62/11 e il successivo punto 4 dell'art 8 dm 353/14 prevedono che “ in occasione della conclusione del primo rapporto di lavoro per gli aspiranti [...] sono effettuati i relativi controlli delle dichiarazioni con le modalità previste dagli artt.71 e 72 dpr 445 /00.

Ben 7 anni non hanno prodotto alcuna modifica.

Pertanto, in seguito alla nota prot.8384/U impugnata, la prof.ssa Daresta al momento di presentare la domanda di inserimento nelle graduatorie del prossimo triennio non potrà più indicare né il punteggio precedente, illegittimamente decurtato, né tantomeno il servizio svolto dal 2017!

La colpa dell'odierna resistente risiede chiaramente nella violazione delle comuni regole di buona amministrazione correlate alla tempestività e accuratezza nella valutazione dei titoli, oltre che dalla disciplina prevista dalla normativa in materia.

L'ampio lasso temporale intercorso tra la domanda, il conferimento del primo contratto (23/10/2017) e l'emissione immotivata del decreto di rettifica (11/2018), coordinata con l'assenza di adeguato contraddittorio, determina l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione convenuta.

In conclusione, il comportamento dell'amministrazione resistente giustifica l'accoglimento di tutte le domande formulate dalla prof.ssa Daresta, ma in particolare in punto al riconoscimento, anche ai fini giuridici, del servizio prestato dalla ricorrente da momento del primo contratto (23/10/2017) sino alla emissione del decreto di rettifica (8/11/2018) e la successiva mancanza di chance sino alla conclusione del giudizio.

C) Sull'illegittimità/nullità del decreto di rettifica del punteggio per difetto di motivazione ai sensi della legge 241/90.

La nota prot. n. 8384/U dell'8/11/2018, con cui il Dirigente dell'Istituto Statale "don L. Milani" ha provveduto, nei confronti della odierna ricorrente, a rettificare i dati dichiarati, è altresì illegittima per difetto di motivazione.

Infatti nel provvedimento si legge soltanto che il Dirigente Scolastico ha disposto la rettifica del punteggio assegnato, ma NON si rinviene il motivo per cui il dirigente ha assunto tale decisione.

L'obbligo di motivazione del provvedimento è codificato dall'art. 3 della L. 241/90.

La normativa dispone, infatti, che in capo all'amministrazione vi è l'obbligo generale di motivare tutti gli atti da essa adottati, nonché di indicare nelle motivazioni i presupposti di fatti e le ragioni giuridiche del provvedimento, al fine di garantire ad ogni soggetto un giusto procedimento.

Nel provvedimento in questa sede impugnato, l'ente resistente non esprime alcuna ragione, sia in termini di fatto che in termini giuridici, sottesa alla decisione di rettificare il punteggio.

Inoltre, il provvedimento impugnato è illegittimo anche per il fatto che si limita a rettificare il punteggio della prof.ssa Daresta per la classe di matematica e informatica.

L'irregolarità del provvedimento impugnato per incompletezza e per deficit di motivazione ha come conseguenza l'illegittimità del medesimo con tutte le conseguenze che ne possono derivare.

Infatti, il comma 1 del nuovo art. 21 septies, legge 241/90 precisa che "E' nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali".

La mancanza, quindi, di un elemento essenziale di un provvedimento come la motivazione del medesimo, nella fattispecie che ci occupa, rende detto atto privo dei criteri di pubblicità e trasparenza che devono essere sempre presenti nell'attività amministrativa, anche se resa nell'ambito di un rapporto di lavoro.

In ogni caso, anche se nel caso di specie non si verte in ipotesi in atto o provvedimento amministrativo in senso proprio, ma di un atto gestionale avente natura privatistica, tuttavia la sussistenza di un'adequata motivazione al fine di rendere edotto il destinatario del provvedimento dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla decisione deve ritenersi, comunque, necessaria soprattutto nei casi in cui il provvedimento adottato preveda soluzioni diverse da quelle preesistenti e consolidate, e ciò in ossequio al principio fondamentale di buona fede e correttezza contrattuale ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c.

Detta circostanza conduce alla paradossale situazione per cui l'esponente non ha ben chiaro il motivo per cui sia stato rettificato il punto ASSEGNATO d'UFFICIO in sede di istanza di inserimento in graduatoria e riportato nella graduatoria Miur dal 2011 sino alla immotivata ed illegittima modifica.

Alla luce delle superiori considerazioni deve ritenersi accertata l'illegittimità del provvedimento impugnato e la conseguente nullità dello stesso.

D) Sull'illegittimità del decreto di rettifica del punteggio per mancata comunicazione di avvio del procedimento.

Nel caso di specie, la nota con cui il Dirigente dell'Istituto statale "don L. Milani" ha provveduto, nei confronti della prof.ssa Daresta, a rettificare i punteggi erroneamente attribuiti nella graduatoria delle classi di informatica e matematica non è/sono stata/e preceduta/e da alcuna comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90.

Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che la "mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo ad un provvedimento dell'autorità scolastica di riforma di una graduatoria comporta l'illegittimità del provvedimento stesso" per violazione dell'art. 7 L. 241/90.

In altri termini, secondo la giurisprudenza è illegittimo il provvedimento di rettifica del punteggio nell'ambito delle graduatorie d'istituto che non sia stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90.

Dal che consegue l'illegittimità del predetto provvedimento e, per converso, il diritto dell'odierna ricorrente a vedersi nuovamente riconosciuto, ai fini dell'inserimento delle graduatorie di istituto di III fascia per il periodo 2017/2020, il punteggio di 100 punti per la classe di matematica e 105 punti per la classe di informatica con la conseguente rettifica delle predette graduatorie per il personale docente ed educativo.

F) Sul danno subito da parte della prof.ssa Daresta a seguito del comportamento illegittimo dell'amministrazione resistente.

La condotta complessivamente tenuta dall'amministrazione ha chiaramente cagionato e sta tutt'ora cagionando nei confronti della prof.ssa Daresta un danno ingiusto meritevole di ristoro sia sotto il profilo non patrimoniale che sotto il profilo patrimoniale.

Infatti la ricorrente dal 9/11/2018, data del licenziamento in tronco, non ha più sottoscritto alcun contratto di lavoro con la pubblica amministrazione, come dimostrano le 9 convocazioni dalla stessa ricevute, cui non ha potuto dare seguito in quanto riferite alla precedente collocazione in graduatoria.

Da quanto sopra si evince che il comportamento illegittimo di parte resistente ha determinato nei confronti della ricorrente un grave danno da perdita di chance, intesa quale lesione attuale all'integrità del patrimonio connessa alla valutazione della probabilità perduta di conseguire l'utilità attesa.

Nel caso di specie, dunque, è di tutta evidenza il grave danno patrimoniale (mancato conferimento di incarichi) con chiari risvolti economici, ma non è di minor conto anche il danno relativo alla compromissione della professionalità della ricorrente, anche in relazione ai titoli di servizio per il nuovo inserimento nella prossima graduatoria, con la conseguente impossibilità di conseguire, attraverso il lavoro, adeguati riconoscimenti di carattere professionale.

Non trascurabile l'effetto psicologico della improvvisa esclusione dal mondo di lavoro cui si era palesemente affidata la Daresta secondo l'applicazione dei principi di carriera in esecuzione dei ripetuti dm già indicati.

Concludendo sul punto, si deve ritenere che nel caso di specie vi siano gli elementi di ordine soggettivo ed oggettivo per affermare la sussistenza di una condotta illecita foriera di un danno ingiusto meritevole di ristoro patrimoniale.

G) Sul *periculum in mora*.

Come già precisato nelle premesse in fatto, nonché nei motivi di diritto del presente ricorso, nella fattispecie *de qua* è chiaramente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento posto in essere dall'Amministrazione resistente, che rivela chiaramente l'esistenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile (c.d. *periculum in mora*) in una situazione meritevole di tutela immediata, che vede leso il diritto soggettivo della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie di circolo e di Istituto del personale docente ed educativo con il corretto punteggio.

Pertanto, in occasione dell'imminente aggiornamento delle attuali graduatorie di terza fascia per personale docente ed educativo, in vigore fino a giugno 2020, la prof.ssa Daresta, per i motivi ampiamente narrati, non potrà inserire nella prossima domanda tutto il servizio prestato da ottobre 2018, vedendo così compromessa la sua situazione lavorativa.

Si ribadisce, infatti, che se fosse stata effettuata una tempestiva valutazione dei titoli da parte della D.S., la ricorrente sarebbe stata inquadrata fin da subito in posizione utile in graduatoria e avrebbe potuto assumere incarichi comunque valutabili anche a fini giuridici.

Inoltre si rammenta che la ricorrente, dal momento in cui ha ricevuto il decreto di rettifica del punteggio con il conseguente ricollocamento in graduatoria, non ha più lavorato!

Pertanto la prof.ssa Daresta dal mese di novembre ad oggi è priva di occupazione e quindi priva di entrate economiche.

Quindi la prof.ssa Daresta di fatto non lavora e non può lavorare.

Nella vicenda che ci occupa, è indubbio che si verta di una lesione di un bene giuridico non patrimoniale che integra, ad avviso della scrivente difesa, pericolo imminente ed irreparabile, idoneo a giustificare il ricorso alla procedura d'urgenza, in vista non solo della prossima scadenza delle predette graduatorie valide per il periodo 2017/2020, ma altresì ove l'Intesa tra Governo e le OO.SS. Del comparto Istruzione e ricerca, dovesse concretizzarsi nei termini in essa indicati e spiegati al punto sub 19) della parte motiva.

La fondatezza, dunque, circa l'esistenza del diritto vantato dalla ricorrente (*fumus boni juris*) e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile (*periculum in mora*), giustificano ora la richiesta tutela cautelare, dal momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale, tardivamente emanato, si rilevarebbe praticamente inutile a causa del

fatto che il diritto soggettivo de quo sarebbe già leso nelle more del giudizio ordinario.

Per tutto quanto innanzi esposto, la prof.ssa Daresta, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata, chiede che L'Ill.mo Sig. Giudice adito, previa fissazione dell'udienza di discussione della causa ed assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alle parti resistenti, respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, accolga le seguenti conclusioni:

preliminarmente, in via cautelare ed immediata:

- Dichiarare la nullità del decreto, inaudita altera parte, e ripristinare la graduatoria preesistente; per l'effetto:
- Ordinare all'amministrazione il pagamento delle mensilità dall'interruzione del servizio fino alla fine del servizio scolastico e la reintegra sul posto di lavoro illegittimamente interrotto, quindi
- Fissarsi udienza di comparizione delle parti per la discussione dell'istanza cautelare, con ordinanza ex art. 700 cpc disporre la sospensione dell'efficacia del provvedimento prot. N. 8384U dell'8/11/2018, emesso dal Dirigente Scolastico dell'I.S. "don L. Milani" di Acquaviva delle Fonti, con conseguente ordine all'ente resistente di attribuire il punteggio indicato con domanda di inserimento in graduatoria del 2017/2020 e di collocare l'esponente nella relativa posizione della graduatoria di istituto delle 20 scuole indicate nel MOD B per il personale docente ed educativo.

NEL MERITO:

- Per quanto sopra esposto, accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità/inefficacia del provvedimento prot. N. 8384U dell'8.11.2018 emesso dal Dirigente Scolastico dell'IIS "don Lorenzo Milani" di Acquaviva delle Fonti (BA), o comunque disporre la disapplicazione del provvedimento medesimo, con conseguente convalida del punteggio attribuito in sede di domanda di inserimento nell'ambito della graduatoria di circolo e di istituto delle 20 scuole indicate nel MOD B per docenti ed educatori,
- Per l'effetto, accertare e dichiarare il conseguente diritto della ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento nelle predette graduatorie ed il riconoscimento anche ai fini giuridici del servizio prestato dall'ottobre 2018;
- Conseguentemente, accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente, e disporre il riconoscimento ai fini giuridici di tutto il servizio prestato dall'esponente dal momento del primo contratto (23/10/2017) sino all'emissione del decreto di rettifica (8/11/2018).
- IN VIA ISTRUTTORIA:

ordinare al MIUR l'esibizione dell'eventuale documentazione ritenuta necessaria per la definizione della controversia.

In ogni caso con la condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre oneri di legge, ed oltre alle spese successive occorrente e con distrazione delle spese a favore dei difensori antistatari avv. Giuseppe Santo Barile e avv. Gemma Viti ex art. 93 c.p.c.

Dichiarazione ex art. 14 c. 2 D.P.R. 115/2002, si dichiara che il valore del presente procedimento è di €28000 ventottomilaeuro, trattandosi di credito di lavoro, la ricorrente, come da dichiarazione che si produce, dichiara di essere titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore a tre volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 c.1 e 3 e 77 DPR 115/2002, con conseguente esenzione del procedimento dal contributo unificato.

Si allega:

- 1) Domanda di inserimento precompilata dal miur nelle graduatorie di III fascia a.s. 2017/2020 mod a2 e mod b
- 2) contratto di collaborazione coordinata e continuativa del 30.12.2016 (IISSConsoli-Pinto);
- 3) copia art. 7 dm 62/11 e art 8 dm 353/2014
- 4) Elenco di rapporti di lavoro – MIUR;
- 5) contratto di lavoro prot. 8852 del 3/10/2018 “I. Alpi – E. Montale”;
- 6) contratto di lavoro prot. 8864 del 3/10/2018 “I.Alpi-E. Montale”;
- 7) cedolini ottobre e novembre 2018;

- 8) mail dell'8/11/2018 dell'Istituto Magistrale Don L.Milani con allegato
Decreto di rettifica;
- 9) mail dell'8/11/2018 delle ore 19,35 dell'I.I.S. "Alpi-Montale";
- 10) reclamo Daresta del 6/12/2018 con allegate racc. a/r MIUR/Ufficio
Scolastico Regionale Puglia/ Ufficio Scolastico Provinciale Puglia/ D.S.
I.S. "Don Milani";
- 11) risposta reclamo I.S.S. "don L. Milani";
- 12) n. 9 convocazioni;
- 13) comunicazione nota prot 1481 del 19/02/2019 a firma D.S. Prof.ssa A.
Borrelli;
- 14) Intesa tra il Governo e le Organizzazioni Sindacali del Comparto
Istruzione e Ricerca;
- 15) graduatorie d'istituto estratte dall'archivio miur.
- 16) Dichiarazione sostitutiva certificazione art 9 comma 1 bis dpr 115/2002
CI e CF Daresta
- 17) dichiarazione sostitutiva redditi DARESTA ex art 152 disp att cpc
Bari, data deposito

Avv. Gemma Viti Avv Giuseppe
Santo Barile